

ORIGINALE



N. R.G. 553/21
N. SENTENZA 348/21
N. CRON. 1958/21
N. REPERT. _____

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI**

Il Giudice di Pace Dr. Alberto Ferro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.553/2021 R.G.C. vertente

tra

gli attori: **Pappalardo Stefano Giovanni** nato a Catania il 20.3.1996, C.F.PPPSFN96C20C351K, **Santoro Serena** nata a Catania il 16.07.1997, C.F.SNTRSN97L56C351O e per gli stessi **Italia Rimborso S.R.L.** con sede legale in Trapani Piazzale Falcone e Borsellino n.12, nella sua qualità di mandataria con rappresentanza, elettivamente domiciliata in Trapani Piazzale Falcone e Borsellino n.12, presso lo studio dell'Avv. Salvatore D'angelo che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti come in atti;

e

la convenuta: **Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC)** C.F.97158180584, in persona del Direttore generale, legale rappresentante pro tempore, Dr Alessio Quaranta, con sede in Roma Viale Castro Pretorio n.118 ed ivi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Di Giugno ed Eleonora Papi Rea, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;

avente oggetto: risarcimento danni patrimoniali da responsabilità da contatto sociale qualificato;

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER GLI ATTORI: come in atto di citazione e comparsa conclusionale;
PER LA CONVENUTA: come in comparsa di costituzione e risposta e comparsa conclusionale;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori , agiscono nei confronti dell' Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) , al fine di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della predetta convenuta, relativamente alla responsabilità da contatto sociale qualificato e per l'effetto ottenere la condanna al rimborso di complessivi €.900,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo.

A sostegno di quanto richiesto, gli istanti hanno esposto che pur avendo promosso ed ottenuto il riconoscimento dei diritti di compensazione pecuniaria previsti dal Reg. UE 261/2004; ottenuta la sentenza del Giudice di Pace di Catania n.2738/2019 del 17.12.2019 nei confronti di Air Horizon Ltd con sede in Malta , passata in giudicato, hanno adoperato ogni azione per la notifica del titolo esecutivo alla debitrice non ottenendo alcunché. Avendo così sensibilizzato ENAC affinché il medesimo Ente provvedesse a responsabilizzare il predetto vettore aereo operante in Italia, nella sua inerzia, non avendo peraltro riscontrato le diffide e gli atti stragiudiziali all'odierna convenuta indirizzati, i predetti passeggeri rappresentati da Italia Rimborso S.R.L. hanno chiesto in via giudiziale che sia accertata la responsabilità dell'Ente convenuto, individuabile nell'istituto del contatto sociale qualificato.

Si è costituito l'Ente convenuto il quale ha contestato tutto quanto dedotto dagli attori ritenendo insussistente il contatto sociale qualificato tra ENAC e i medesimi escludendo così qualsiasi riconducibile responsabilità; accertando che anche in caso di sanzione in capo al

vettore aereo predetto, il diritto degli attori non sarebbe stato soddisfatto, tenuto conto della mancanza di poteri coercitivi in capo ad ENAC.

L'istituto del contatto sociale è stato creato per sopperire alle lacune normative ravvisabili ogni qualvolta in cui, in pendenza di un rapporto tra due soggetti non ancora divenuto "definitivo" a causa della mancata sottoscrizione di un contratto, si concretizzi un comportamento scorretto da parte di uno ai danni dell'altro; comportamento questo che non trovava alcuna disciplina da parte del Legislatore, e, conseguentemente, alcun rimedio azionabile dal soggetto leso. Si è andata così ad approfondire la teoria del contatto sociale secondo la quale, pur in assenza di un atto negoziale, dal quale scaturiscono i relativi diritti e obblighi in capo ai soggetti contraenti, è identificabile una responsabilità contrattuale in capo alle parti.

Per identificare il contatto sociale come qualificato, sono stati individuati tre requisiti: 1) il contatto deve sussistere tra soggetti determinati; 2) il contatto deve essere volontariamente instaurato tra le parti interessate; 3) il contatto, alla luce del principio di buona fede e in virtù della rilevanza giuridica del bene tutelato, produce delle obbligazioni di protezione reciproche.

La Corte di Cassazione ha affermato che il contatto sociale deve essere individuato quale una delle fonti delle obbligazioni, risultando preferibile la teoria che lo identifica nella terza fonte delle stesse, ex art. 1173 c.c., ossia in "ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico".

La Corte di Cassazione a sezioni unite con ordinanza del 28 aprile 2020 n.8236 ha riconosciuto la risarcibilità del danno da lesione dell'affidamento ingenerato dal privato da parte dell'Amministrazione a prescindere dall'esercizio del potere laddove la condotta della P.A. causativa del danno in capo al privato sia difforme dai canoni di correttezza e buona fede. Il supremo collegio ha quindi ricondotto questa responsabilità al modello della responsabilità da contatto sociale qualificato ascrivibile all'esempio della responsabilità contrattuale da

intendersi non riferita al contatto come atto ma al rapporto obbligatorio pur quando esso non abbia la propria fonte in un negozio giuridico ma si fondi sul legittimo affidamento che il privato ripone nella correttezza del comportamento della P.A.

Pertanto il rapporto tra privato e P.A. deve ai sensi dell'art.1173 c.c. produrre obbligazioni dal quale derivano da entrambe le parti reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione ai sensi deg un danno risarcibile.

Indi la teoria della responsabilità da "contatto sociale qualificato" presuppone l'instaurazione di un contatto" tra amministrazione e privato conseguente all'avvio del procedimento; questo comporta, a carico del soggetto pubblico, l'insorgenza di obblighi di protezione, la cui fonte viene individuata nell'art. 1173 c.c. che rinvia "ad ogni atto o fatto idoneo secondo l'ordinamento giuridico".

Per cui, la violazione di questi obblighi configura una responsabilità contrattuale e non già una responsabilità extracontrattuale, dal momento che l'avvio di un procedimento d'ufficio o su istanza di parte, determina una relazione giuridica che lega i soggetti coinvolti e che impone il rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Quanto detto è stato confermato in una recente pronuncia della Suprema Corte nella quale gli ermellini hanno ritenuto essenziale, per la configurabilità della responsabilità in esame, "la violazione di obblighi preesistenti di comportamento posti a carico di un soggetto dalla legge per la tutela di specifici interessi di coloro che entrano in contatto con l'attività di quel soggetto. Tanto più c'è essenzialità di tale elemento ove il fondamento normativo della responsabilità in esame si individui – come da taluni si ritiene – nel riferimento, contenuto nell'art. 1173 cod. civ., agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico", (Cass. Civ., sez. I, 11642/2012). Il contatto procedimentale, dunque, investendo il soggetto pubblico di un preciso onere di diligenza, lo rende garante del corretto sviluppo del procedimento e della sua legittima conclusione. "La misura della diligenza è definita dalle regole

che governano il procedimento amministrativo ed è attualizzata in funzione del concreto nesso tra le parti originato dall'iter provvedimentale e dal suo stato di attuazione". (così Cons. St., sez. V, 4239/2001).

Nel merito occorre evidenziare che il contatto sociale qualificato reclamato dagli attori nella fattispecie in questione, non è rinvenibile poiché quest'ultimi richiedono alla convenuta un risarcimento dovuto alla mancata esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una compagnia aerea che non ha provveduto al pagamento di quanto statuito nel predetto procedimento emesso in data 17/12/2019 dal Giudice di Pace di Catania portante il n. 2738/2019. Ebbene l'Ente convenuto in tale situazione ha solo un potere sanzionatorio e non coercitivo nei confronti del vettore aereo Air Horizon Ltm e qualora avesse emesso una eventuale sanzione non avrebbe potuto neanche rispondere di alcuna responsabilità per la mancata esecuzione di pagamento nei confronti degli attori della predetta compagnia aerea. Inoltre vi è da evidenziare che gli odierni attori non hanno avuto un effettivo contatto diretto con l'ente pubblico poiché non è stato avviato formalmente un procedimento amministrativo che comporta, a carico del soggetto pubblico, l'insorgenza di obblighi di protezione, la cui fonte viene individuata nell'art. 1173 c.c. Del resto le missive versate in atti dagli odierni istanti non hanno l'effettiva veste di reclamo ma di una richiesta di collaborazione da parte di ENAC al fine di rappresentare il mancato pagamento di quanto determinato nella predetta sentenza del Giudice di Pace di Catania e dell'atteggiamento processuale del vettore aereo in questione, con l'intento quindi di richiedere al suddetto Ente notizie circa i nominativi e i recapiti precisi della compagnia aerea al fine di prendere atto delle difficoltà dei passeggeri aventi diritto a recuperare somme dovute. Ovviamente in tale circostanza ENAC non avrebbe adempiuto alla richiesta consulenza che comunque non rientra nei suoi ambiti istituzionali previsti dal D.lgs n.250/1997. Alla luce di quanto sopra la domanda di cui all'atto di citazione non può essere accolta.

Per la particolarità e novità della materia trattata ricorrono eccezionali presupposti per ritenere compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione proposta, in merito alla domanda di **Pappalardo Stefano Giovanni, Santoro Serena** e per gli stessi **Italia Rimborso S.R.L.** nei confronti di **Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC)**, così provvede:

rigetta la domanda;

dichiara compensate le spese di lite.

Così deciso in Trapani il 6.07.2021

Il Giudice di Pace
Dr. Alberto Ferro

